SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1457-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ROSSI)

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro delle Partecipazioni Statali

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Non è privo di significato che si discuta oggi, in Parlamento, il disegno di legge n. 1457 che come titolo, apparentemente improprio, reca « Interventi per i settori di economia di rilevanza nazionale ».

Discussione significativa almeno per tre motivi:

1) si svolge contemporaneamente alla discussione attorno alla legge finanziaria ed al bilancio per il 1982; provvedimenti questi che dovrebbero rappresentare, se le forze politiche e sociali saranno capaci di ritrovare l'intesa, un momento fondamentale nel tentativo di bloccare l'inflazione, contenere e qualificare il disavanzo pubblico e destinare fondi per la ripresa produttiva;

2) rappresenta in un certo senso il punto di arrivo di un dibattito che ha impegnato le forze politiche, economiche, sociali, culturali, nelle varie articolazioni, divenendo, nello stesso tempo, punto di partenza per un'azione di governo rivolta a garantire le prospettive di sviluppo dell'industria italiana;

3) (e senza ombra di inutile polemica) perchè alle verbose denunce di inefficacia parlamentare si contrappone una doverosa coscienza dell'importanza del provvedimento e, quindi, una ponderata ma pronta approvazione da parte di questo ramo del Parlamento, con la certezza che altrettanto rapida sarà la seconda lettura e la conseguente definitiva approvazione.

Dicevo prima del titolo apparentemente non pertinente assegnato al disegno di legge.

In Commissione qualche onorevole senatore ha sollevato questo problema, ma io ritengo che un disegno di legge che propone rifinanziamenti per il settore della ricerca ed incentivi per la innovazione tecnologica, ricerca ed innovazione che dovranno toccare tutti i settori, può, a buon diritto, titolarsi: « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ».

Certo, cammin facendo e data l'urgenza di alcuni importanti interventi, una parte di questo disegno di legge è stato vanificata da due decreti-legge. Mi riferisco al testo governativo per l'articolo 4, trasferito nel decreto-legge n. 414 già convertito in legge ed agli articoli 5, 6 ed 8, riguardanti in modo particolare la siderurgia appartenente alle partecipazioni statali, trasferiti nel decreto-legge n. 495 e che perciò sono, allo stato degli atti, superati.

È stato discusso, in Commissione, se, a questo punto non fosse stato il caso di limitare questo disegno di legge al problema della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica, stralciando anche l'articolo 7. Io penso però che ha ben fatto la 10ª Commissione a non accedere a simili richieste, non solo per comprensibili motivi tecnico-parlamentari, ma per testimoniare l'importanza politica che si attribuisce alla siderurgia privata nell'ottica del mantenimento, in qualsiasi settore produttivo, di un pluralismo di presenze; necessità questa ormai da tutti riconosciuta.

Un'ultima riflessione sulle linee generali ci impone ancora di segnalare che questo provvedimento rappresenta, se non proprio l'ultima spiaggia, un ulteriore tentativo ripetibile non si sa ancora per quanto, di tutela dell'imprenditoria pubblica e privata secondo i dettami contenuti nel titolo III della parte I della Costituzione. E tale imprenditoria appare finalmente indirizzata ad innovazioni a substrato scientifico che inevitabilmente avranno come sbocco la tutela del lavoro e del lavoratore in un quadro di competitività internazionale.

Venendo specificatamente al provvedimento in esame, non sfuggirà certo il fatto, onorevoli senatori, come il mondo esterno a noi abbia progredito nei propri disegni di industrializzazione sia per quanto riguarda le nazioni industrializzate dell'occidente, con

i progressi scientifici e tecnologici a tutti noi noti quale, a titolo di macroscopico esempio, l'applicazione nei settori industriali della ricerca dei materiali oppure dell'elettronica utilizzata per le conquiste spaziali; sia, per le nazioni emergenti, per i vantaggi ottenuti attraverso i capitali provenienti dall'utilizzo di materie prime o da fonti energetiche, per acquisire moderni impianti e importanti licenze di produzione. Con il risultato, per noi doppiamente negativo, della perdita di mercati abitualmente meta di approdo per i nostri manufatti e della presenza di questi nostri ex acquirenti nella veste di concorrenti, favoriti, come detto, dagli impianti più moderni, da manodopera meno remunerata in termini sia monetari che di sicurezza sociale, da costi per l'energia infinitamente più bassi. Ne deriva che un sistema industriale come il nostro non può reggere a lungo in libero mercato, a questo quotidiano confronto.

Io non concordo totalmente con la semplicistica ipotesi della « nuova divisione internazionale del lavoro », come da qualche parte si afferma. Basterebbe un esempio a smentire questa tesi: l'Italia ha importato, in questi ultimi anni, notevoli quantità di tessuti dagli Stati Uniti; ma ciò non toglie che l'Italia dovrà cercare spazio in nuovi settori per compensare le perdite di quote di esportazione causate dalla maggiore concorrenzialità di Paesi che non esitano ad operare anche in *dumping*.

E questa ricerca sarà tanto più efficace quanto più rapida sarà la capacità di colmare il divario tecnologico che ci divide dai Paesi più avanzati; divario che ha impedito fino ad ora a noi, salvo sporadici casi, di inserirci con discreto credito nei settori industriali « nuovi », quali l'elettronica, l'informatica, la robotica industriale, la bio-ingegneria, eccetera. Settori, quali la chimica, l'elettronica, l'aeronautica, il trasporto su gomme, la stessa siderurgia, dipendono per il loro sviluppo o per il loro aggiornamento da una metodica ricerca scientifica.

Mentre per il tradizionale nostro lavoro di base o manifatturiero, nel senso lato del termine, occorreranno pesanti investimenti per realizzare profonde innovazioni tecnologiche, senza le quali vano sarebbe sperare di competere.

Ma questi aggiornamenti tecnologici o, ancora più a monte, gli investimenti della ricerca scientifica, da tempo non sono più effettuati dalle nostre maggiori industrie, perchè, a loro volta pressate da spinte interne ed esterne, difficilmente hanno potuto reperire mezzi per gli investimenti.

Non diciamo nulla di nuovo se segnaliamo che prima preoccupazione delle industrie è stata, in questi ultimi anni, la verifica del costo del lavoro basato sul rapporto uomo-produzione, assumendo come dato rilevante ed essenziale il valore del prodotto non su proiezione commerciale, ma basato sui costi del personale, fatto questo che ha impedito ogni valutazione di doverosità o di semplice opportunità sugli ammodernamenti non tanto tecnici, ma scientifici già considerati patrimonio aziendale.

Il rapido mutare delle percentuali della ridistribuzione del reddito tra capitale e lavoro; l'alto costo delle materie prime sia per gli aumenti alla fonte che, da ultimo, per la rivalutazione del dollaro e del marco tedesco, ed i conseguenti aumenti di immobilizzo in scorte e giro di affari; l'erosione dei residui margini per la progressione incalzante dei costi energetici; la realtà, ormai di medio periodo, di un mercato internazionale in crisi con maggiore concorrenzialità; l'alto costo del denaro: sono alcuni dei maggiori motivi che hanno, di fatto, impedito massicci investimenti.

Noi non finiremo mai di apprezzare, nella giusta misura e senza inutili apologie, l'opera della piccola e media industria; ma non possiamo illuderci che esse, da sole, possano farci restare nel novero delle nazioni maggiormente industrializzate.

È fuori di dubbio che la dinamicità, l'ecletticità, l'elasticità di queste aziende hanno grandemente contribuito a mantenere mercati e ad alleviare la sclerotizzazione della grande impresa; è altrettanto certo però che solo lo Stato o la grande impresa potranno sobbarcarsi, in gran parte, l'onere della ricerca che potrà poi essere messa al servizio di tutto l'apparato produttivo come già avviene, per esempio, in Francia ed in

Germania dove l'intervento viene operato a sostegno della richiesta di servizi, rivolta da piccole imprese ad istituti ed organismi esterni specializzati.

E, avendo accennato ad esempi di sistemi di intervento nel settore delle ricerche di alcune altre nazioni, ricorderò rapidamente che in tutti i Paesi industrializzati la ricerca e l'innovazione (intesa quest'ultima come traduzione in fatti produttivi dei risultati di laboratorio) rientrano fra i principali obiettivi del sostegno pubblico e vengono considerate come le più efficienti leve di comando per salvaguardare e potenziare la competitività delle rispettive economie sui mercati internazionali, costituendo elemento essenziale nella determinazione degli indirizzi economici dei governi.

Prova ne sia il seguente confronto, riferito all'anno 1979, con la Francia e la Germania federale (le cifre si riferiscono ai finanziamenti all'industria ed escludono il settore nucleare):

in Francia 1.831 milioni di franchi pari a oltre 3.500 miliardi di lire (dei quali 150 milioni di franchi per assistenza e trasferimento delle conoscenze alla piccola industria); in Germania 5.000 milioni di marchi tedeschi (pari a circa 3.000 miliardi di lire); in Italia 16 miliardi di lire al CNR e 191 miliardi di lire all'IMI.

Da qui l'evidenza dell'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame che bene si inquadra nel programma triennale recentemente messo a punto dal Governo. A questo proposito permettetemi una parentesi per ricordare come anche la storia più o meno recente di piani a medio termine, a volte enunciati, a volte presentati, raramente discussi ed approvati, ha contribuito non poco a creare, nel modo di concepire la politica industriale del Paese, un clima di pressappochismo, estrinsecato in una serie di atti settoriali a volte contrastanti tra loro e senza una visione globale.

Non che si vogliano qui ignorare le difficoltà politiche e sociali interne ed esterne al Paese, che hanno fatto, il più delle volte, da freno o da scambio deviante rispetto la linea proposta dal Governo.

Ho voluto ricordare il danno del procedere senza un quadro di riferimento programmato nel medio termine per valorizzare, lo ripeto, il provvedimento oggi in esame che invece è preso nel contesto del « Piano a medio termine 1982-84 », trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento il 30 settembre scorso (*Doc.* XXVI, n. 2) e che individua nel « Piano per la innovazione tecnologica » uno strumento fondamentale per correggere tendenze negative interne ed internazionali che operano sul sistema economico italiano.

ROSSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

7 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

13 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, fa presente quanto segue:

1) con l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, si è provveduto ad anticipare alcuni degli interventi previsti negli articoli 1 e 4 del disegno di legge in esame;

2) con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, in corso di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, sono state stralciate alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in esame: si tratta in particolare dell'articolo 6 e dell'articolo 8.

Conseguentemente appare opportuno che la Commissione di merito vari un testo che tenga conto della normativa che è stata trasferita in altri strumenti legislativi già diventati legge o in corso di discussione.

In particolare, si raccomandano il coordinamento dell'articolo 1 con quanto già stabilito dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 414 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 544 del 1981, nonchè la soppressione degli articoli 4, 6 e 8 del disegno di legge in esame.

Stante quanto sopra, la clausola di copertura deve essere riformulata nel seguente modo: « All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzato il conferimento a carico del bilancio dello Stato della somma di lire 1.900 miliardi nel triennio 1981-1983 al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 200 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al primo comma i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi tra le imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), nonchè tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonchè dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera *f*) del secondo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-1983 al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.

Art. 2.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera *f*) del comma precedente è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.

Le riserve stabilite dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore della ricerca applicata — con riferimento anche alle disponibilità ancora esistenti sulle pregresse autorizzazioni di spesa — sono assicurate nell'ambito del triennio 1981-1983.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del fondo di cui al primo comma del presente articolo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con lo stesso primo comma, destinandole, in relazione alle effettive esigenze di intervento, alle agevolazioni finanziarie nelle forme del contributo a fon-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito il Comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il Comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico.

Art. 4.

Sostituito con un testo modificato, inserito come ultimo comma del presente articolo.

Il CIPI, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approva, entro 60 giorni, le direttive generali di gestione del « Fondo speciale per la ricerca applicata ».

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del Fondo di cui al precedente comma esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, alle agevolazioni finanziarie nelle forme del contributo a fondo perduto

(Segue: *Testo del Governo*)

do perduto e del credito agevolato, nonchè in quelle previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 2.

(*Cfr. il quinto comma del presente articolo*).

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili per lo stesso programma con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 3 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e del credito agevolato, nonchè in quelle previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 7.

La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

Art. 5.

Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del Fondo di cui al successivo articolo 13 e con quelle previste a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.

Art. 6.

L'istruttoria tecnica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è affidata all'attuale sezione ricerca applicata dell'IMI; essa svolge l'istruttoria tecnico-economica dei progetti ed esprime un giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati, la decisione di ammettere i progetti per i quali l'istruttoria si è conclusa positivamente agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento, sono affidati al Comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il Comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di otto membri su indicazione ed in rappresentanza paritetica, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro delle partecipazioni sta-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definisce, avvalendosi del Consiglio nazionale delle ricerche, programmi scientifici e di ricerca applicata finalizzati ad obiettivi di rilevanza nazionale e li sottopone all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale.

A tal fine il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica propone al CIPI per l'approvazione:

a) la scelta dei temi di ricerca applicata, da individuarsi nell'ambito dei settori e delle attività di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e sulla base degli obiettivi previsti dai programmi finalizzati relativi agli stessi settori ed attività, approvati dal CIPI, nonchè nell'ambito di settori avanzati e di nuovi settori produttivi;

b) la specificazione, nell'ambito dei suddetti temi di ricerca, degli oggetti dei contratti da stipulare, che debbono riguardare obiettivi tali da produrre rilevanti effetti di sviluppo dell'intero settore considerato o dei servizi tecnico-scientifici o sociali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tali, del Ministro del tesoro, dell'IMI, e presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali strategici di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui al precedente primo comma, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge.

I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.

I soggetti di cui al precedente comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione dell'oggetto specifico della ricerca nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito un comitato composto da nove esperti, dei quali tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche, nominati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso articolo 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.

La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.

I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Identico.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* dell'oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito il Comitato di cui all'articolo 6.

(Segue: *Testo del Governo*)

In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.

Nel caso che la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal quarto comma.

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dall'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi anche dell'IMI e con l'assistenza del comitato di esperti indicato nel precedente settimo comma nei modi previsti dal contratto.

(*Cfr. il dodicesimo comma del presente articolo*).

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui al settimo comma, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento generale della gestione dei contratti di ricerca, nonchè sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tale fine del Comitato di cui all'articolo 6 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 6, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonchè sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.

Inserito, in un testo coordinato, dopo il primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo del Governo*)

e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui al settimo comma.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente settimo comma e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente e dal presente articolo, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.

Per il finanziamento dei programmi di cui al presente articolo è destinata ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-1983, a valere sul conferimento autorizzato a favore del fondo stesso con l'articolo 1 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 6 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.

Art. 12.

Per il finanziamento dei programmi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 è destinata, ad una apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-1983, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del Fondo stesso, con l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'articolo 1 della presente legge.

Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite al Fondo per la ricerca applicata.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Al fine di accelerare la realizzazione da parte delle imprese industriali di programmi innovativi rilevanti per l'economia nazionale, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Le disponibilità del fondo sono destinate alla concessione di finanziamenti agevolati, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ». Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Identico.

Identico.

Art. 14.

Inserito, con identica formulazione, come primo comma, nell'articolo 15 del presente testo.

Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente

(Segue: *Testo del Governo*)

1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al successivo undicesimo comma.

Il finanziamento agevolato non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato sulla base della documentazione di spesa presentata dall'impresa, in misura dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente sesto comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al successivo undicesimo comma.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 15.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il Fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 15.

Identico.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le

(Segue: *Testo del Governo*)

(*Cfr. il quarto comma del presente articolo*).

Gli interventi del fondo sono deliberati dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonchè gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

Art. 15.

Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Gli interventi del Fondo di cui al precedente articolo 13 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo nè ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli stessi programmi finanziati ai sensi del presente articolo.

(*Cfr. il diciasettesimo comma del presente articolo*).

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il CIPI per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo nè ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Identico.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Identico.

Inserito, con identica formulazione, come quinto comma, nell'articolo 15 del presente testo.

Inserito, con una formulazione coordinata, come articolo 18 del presente testo.

(Segue: *Testo del Governo*)

È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui al presente articolo, nel triennio 1981-1983, della somma di lire 1.500 miliardi.

La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

(*Cfr. il terz'ultimo comma dell'articolo 3 del presente testo*).

Art. 4.

Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonchè delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I) di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonchè — nel limite di lire 200 miliardi — per il conferimento al fondo speciale, di cui al precedente articolo 1, per l'anno 1981.

Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui all'articolo 13, nel triennio 1981-1983, della somma di lire 1.500 miliardi.

Identico.

Il CIPI riserva il 20 per cento degli stanziamenti al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del Fondo.

Art. 18.

Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 13, 15 e 17, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'articolo 3, commi nono e decimo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il CIPI definisce le modalità ed i criteri secondo i quali, su richiesta dell'IMI, il comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza l'applicazione dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274.

Art. 5.

In relazione allo stato di crisi dell'industria siderurgica sono disposti gli interventi di cui agli articoli seguenti per la razionalizzazione, la riorganizzazione e la ristrutturazione delle imprese del settore, nel rispetto del vincolo del non accrescimento della capacità produttiva.

Ai sensi della presente legge, l'industria siderurgica comprende le imprese e le attività indicate rispettivamente dall'articolo 80 e dall'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese siderurgiche a partecipazione statale presentano al Ministero delle partecipazioni statali piani di risanamento produttivo, economico e finanziario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel primo comma, in coerenza con le determinazioni emanate dal CIPI.

Entro quindici giorni successivi alla presentazione, il Ministero delle partecipazioni statali sottopone i piani per l'approvazione al CIPI, il quale adotta le sue determinazioni entro quindici giorni dalla ricezione dei piani stessi e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: scaduto quest'ultimo termine il programma si intende approvato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

Per le finalità di cui all'articolo 5, l'Istituto per la ricostruzione industriale — IRI — è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura dell'11 per cento annuo per tutta la durata delle stesse. Per le emissioni di obbligazioni che saranno effettuate nel corso dell'anno 1981 gli eventuali oneri per i relativi interessi maturati nell'anno medesimo saranno rimborsati dal Tesoro entro il 31 marzo 1982.

Le obbligazioni di cui al primo comma sono destinate alla riduzione dei debiti verso aziende di credito, con scadenza inferiore a diciotto mesi, esistenti alla data del 31 marzo 1981, a carico delle società industriali operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

Le obbligazioni di cui sopra sono cedute dall'IRI alle aziende di credito con surrogazione per pari ammontare nominale nei crediti di cui al precedente comma.

Le società di cui al terzo comma sono tenute a rimborsare all'IRI i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi nella misura corrispondente a quella a carico dell'IRI sull'emissione delle obbligazioni di cui al primo comma, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

Le obbligazioni emesse e non collocate presso il sistema bancario, ai sensi del quarto comma, possono essere temporaneamente collocate dall'IRI presso proprie società finanziarie direttamente controllate dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

lo stesso istituto ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale.

Art. 7.

Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici », i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-1983, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che abbiano prodotto almeno fino al 31 dicembre 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

lancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.

Art. 8.

In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore e al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonchè con tutte le ore del mese di agosto.

Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore al 50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.

Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45 per cento del consumo totale.

Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal Tesoro all'Enel entro il 31 marzo 1982.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 800 miliardi derivante per l'anno 1981 dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, quale conseguenza delle disponibilità risultanti, sui limiti di spesa previsti dall'articolo 29, punto I), lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto del disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge; quanto a lire 600 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Identico.